

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 29 dicembre 2011

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

Regione Calabria**BOLLETTINO UFFICIALE**

Via P. Orsi – CATANZARO

*Il pubblico si riceve:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12*Informazioni telefoniche:*Martedì e Giovedì,
dalle ore 10 alle ore 12

Telefono 0961/775522

SOMMARIO**PARTE PRIMA****SEZIONE I****Regione Calabria
LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 47

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002 Pag. 46932

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 48

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 (Legge Finanziaria) Pag. 46953

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 49

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 Pag. 46965**REGIONE CALABRIA
BOLLETTINO UFFICIALE****A V V I S O**

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

b) il comma 5, è sostituito dal seguente comma:

“5. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di liquidazione da parte della Giunta regionale, il Commissario liquidatore provvede all'adozione del bilancio finale di liquidazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente.”

c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

“ 6. Nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione della ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori dell'Ente.”

Art. 21

(Modifica del comma 5 dell'articolo 3
della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è così modificato:

“ 5. Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:

a) le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di “venture capital” o di “seed capital” e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;

b) al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all'acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l'esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con l'impresa partecipata.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. L'acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta”;

“ 5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l'individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell'attribuzione della rilevanza strategica”;

“5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti.

“5 quinquies. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l'esercizio dei diritti dell'azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento

delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento “Attività Produttive” e al Dipartimento “Controlli”, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo”.

Art. 22

(Modifiche in materia di Cultura)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante “Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale”, le parole “sentita la Consulta per i beni e le attività culturali” sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 le parole “che dovrà prevedere l'attuazione di uno o più avvisi pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene”

Art. 23

(Modifiche in materia di Lavori pubblici)

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, successivamente sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è sostituito dal seguente comma: “8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un funzionario regionale che provvede al rimborso.”

2. L'anticipazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 15: “Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009” è concessa subordinatamente all'estinzione delle precedenti anticipazioni concesse ai sensi della predetta legge.

Art. 24

(Modifiche in materia di Ambiente)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: